

Da OrizzonteScuola.it

Riforma classi di concorso. Sovrapposizione A037 e A050 parziale e temporanea. Decideranno i collegi docenti. la risposta del Miur

Il gruppo Docenti di Filosofia e Storia in coordinamento nazionale ha ricevuto dal Miur una risposta esauriente sulle modifiche che nella nuova riforma delle classi di concorso coinvolgeranno le classi di concorso A037 e A050 per quanto riguarda l'insegnamento della storia.

Una sintesi chiara ed esaustiva delle prospettive insite nella nuova riforma delle classi di concorso era stata pubblicata su OrizzonteScuola.it [Riforma classi di concorso. Licei: quadro riassuntivo per A050, A051, A052, A036, A037](#) a cura del Prof. Antonio Giardina.

I docenti avevano inviato una lettera aperta [Docenti di Filosofia e Storia chiedono coinvolgimento A037 in fase C e modifica riforma classi di concorso](#) alla quale ha risposto il dott. Giuseppe Bonelli dell'Ufficio IV del Miur

Le nuove classi di concorso. Nella bozza di DPR di riordino delle classi di concorso, approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri e ora all'esame delle Commissioni parlamentari competenti, la classe di concorso A037 confluisce (da sola) nella nuova classe di concorso A-19 che abilita all'insegnamento della storia e della filosofia nel triennio dei licei classico, artistico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico (entrambe le opzioni), scienze umane (entrambe le opzioni) e sportivo.

La classe di concorso A050 invece confluisce nella nuova classe A-12 che abilita all'insegnamento della storia negli istituti tecnici e professionali e nel triennio dei seguenti indirizzi liceali: Artistico, Musicale e Coreutico, Scientifico opzione scienze applicate.

I docenti della vecchia classe di concorso A050 potranno altresì insegnare storia nel triennio del liceo linguistico e delle scienze umane (entrambe le opzioni) “*ad esaurimento dei titolari e fino alla nomina a tempo indeterminato degli inclusi nelle graduatorie compilate ai sensi della legge 27.12.2006 art. (comma ndr) 605 punto C*” ovvero le cosiddette GAE.

Pertanto - conclude il responsabile Miur - si tratta di una sovrapposizione molto parziale e, negli indirizzi più ‘affollati’, temporanea.

Inoltre - prosegue il dott. Bonelli - la legge 107/15, istituendo l'organico dell'autonomia, rimanda (una volta di più direi) al Collegio dei docenti (titolare della definizione del piano dell'offerta formativa triennale ai sensi del comma 14) la definizione dell'offerta formativa della scuola e dei criteri di affidamento delle cattedre ai docenti, sarà dunque in quella sede che dovrà essere definita la titolarità degli insegnamenti in parola.